



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 69/15/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ SESTARETE & RETE 8 S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE 7 GOLD) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 5-TER, COMMI 1 E 3 DELLA DELIBERA 538/01/CSP (CONTESTAZIONE CO.RE.COM EMILIA ROMAGNA N.5/2014)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 aprile 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*) e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, ed il relativo allegato A recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”;

pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009 recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie delle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Co.re.com. della Regione Emilia Romagna in data 10 luglio 2009*”;

VISTO l’atto di contestazione - CONT. N. 5/12/2014 - proc.n. 1.10.22/8 datato 9 dicembre 2014 e notificato in data 12 dicembre 2014 alla società Sestarete & Rete S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale 7 GOLD;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Il Co.re.com Emilia Romagna ha notificato, in data 12 dicembre 2014, alla società Sestarete & Rete 8 S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale 7 GOLD l’atto di contestazione (CONT. n. 5/12/2014) datato 9 dicembre 2014, per

la violazione delle disposizione contenute nell'art. 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e s.m.i.

Nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dei giorni 25, 26, 28, 29 aprile 2014 e 1° maggio 2014, sono state trasmesse, infatti, nelle fasce orarie non consentite (7.00-23.00), televendite relative a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dalla presenza in sovrapposizione sullo schermo televisivo di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codici 892 e 895, come accertato con il verbale datato 21 ottobre 2014 (prot.n. 2014.0001670) del 22 ottobre 2014);

2. Deduzioni della società

La predetta società non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, si rileva dimostrata in atti la violazione delle disposizioni contestate dal Co.re.com Emilia Romagna ai sensi dell'art.-5 ter, commi 1 e 3 della delibera 538/01/CSP e sm.i., in quanto la predetta società ha trasmesso, nelle predette date, nelle fasce orarie tra le 7.00 e le 23.00, televendite relative a beni e a servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, mostrando in sovrapposizione numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell' art. 51, comma 1, lett. c) e 5 del *Tusmar*;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per ogni singola violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981;

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media in virtù della rilevazione di reiterati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente;

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle

conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato risultante dall'Informativa Economica di Sistema realizzato dalla società Sestarete & rete 8 s.r.l. nell'esercizio di bilancio 2013 pari a euro 2.879.820,22 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 5/12/2014 nella misura di euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00) corrispondente al doppio del minimo edittale pari a euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) previsto per ogni singola violazione moltiplicato per numero cinque (n. 5) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la società Sestarete & rete 8 s.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale 7 GOLD – codice fiscale 0982630150- con sede legale in Bologna (BO), via dell'Arcoveggio 49/5, ha violato le disposizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto ha mostrato in sovrapposizione numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo nel corso della trasmissione, tra le ore 7:00 e le ore 23:00, delle televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto;

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00) netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto

per la violazione della disposizione contenuta nell'art.5-ter, commi 1 e 3 della delibera 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 69/15/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 69/17CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

La presente delibera è notificata alla parte, comunicata al competente Comitato regionale per le comunicazioni Emilia Romagna e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani